Città di Valdagno

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Titolo I
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 1 - Principi generali.

1. In attuazione dell'articolo 60 dello statuto comunale, la consultazione della popolazione avviene secondo le norme contenute nel presente titolo.
2. L'oggetto della consultazione deve riguardare materia di interesse locale che può tradursi in un provvedimento da assumere dal consiglio o dalla giunta comunale, ed avere finalità rispondenti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Quando l'accoglimento del quesito sottoposto a consultazione comporta, anche indirettamente nuove o maggiori spese o minori entrate, ciò deve essere sempre reso esplicito con l'indicazione anche della relativa copertura finanziaria.
4. La consultazione della popolazione non può essere utilizzata per approvare o disapprovare, anche indirettamente, le scelte in fase di concreta attuazione e comunque quelle deliberate nell'ultimo biennio dal consiglio o dalla giunta comunale, secondo le rispettive competenze.
5. La consultazione può essere effettuata a mezzo di schede oppure a mezzo di sondaggio. Essa deve avvenire e concludersi entro novanta giorni dalla sua indizione.

Art. 2 - Casi di esclusione della consultazione.

1. Non può essere indetta consultazione:

   a) su un oggetto per il quale, secondo lo statuto, è improponibile il referendum consultivo, o su cui è in atto un procedimento referendario ai sensi del relativo regolamento;

   b) se non sono trascorsi almeno tre anni da un'altra consultazione o da un referendum consultivo sullo stesso oggetto o su oggetto evidentemente analogo;

   c) se sono trascorsi tre anni e sei mesi dal giorno precedente le ultime elezioni comunali;

   d) dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum nazionali, regionali o locali, o in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale; in tal caso, la consultazione già indetta è sospesa ed è rinviata a nuova data da stabilire entro sessanta giorni dalle elezioni.

2. Qualora, successivamente all’indizione della consultazione, inizi un procedimento referendario sullo stesso oggetto, la consultazione è sospesa ed è rinviata a nuova data se il referendum non è indetto, oppure è definitivamente annullata se il referendum è invece indetto.
3. Qualora prima della consultazione, indetta su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 60, comma 3, dello statuto, l’oggetto della stessa sia accolto dall’organo competente, il sindaco dispone che le operazioni relative non abbiano più corso.

Art. 3 - Indizione della consultazione.

1. La consultazione è indetta dal sindaco entro trenta giorni dalla deliberazione che la dispone, assunta dal consiglio o dalla giunta comunale.
2. Il consiglio e la giunta comunale, nel deliberare la consultazione, ne determinano in modo chiaro l’oggetto, ne stabiliscono la forma di svolgimento ed indicano se essa deve interessare l’intera popolazione oppure, in ragione del suo oggetto, particolari categorie o settori della stessa, purché l’oggetto riguardi prevalentemente quelle categorie o quei settori. Le categorie o i settori devono essere precisati ed individuati in base a dati ufficiali in possesso del Comune.
3. La deliberazione, se è adottata su richiesta dei soggetti indicati dall’articolo 60, comma 3, dello statuto, decide anche sulla legittimità e regolarità della richiesta e sull’ammissibilità della consultazione, integrando, ove necessario, la richiesta stessa con l’indicazione della eventuale copertura finanziaria di cui all’articolo 1, comma 3. La richiesta di consultazione della popolazione deve contenere in modo inequivocabile quale sia la volontà dei richiedenti.

Art. 4 - Richiesta di consultazione avanzata dalle associazioni o dagli organismi di partecipazione.

1. Alla richiesta di indizione della consultazione, diretta al sindaco che, ove necessario, la rimette al presidente del consiglio comunale, il rappresentante incaricato dall’organismo di partecipazione o i rappresentanti incaricati dalle associazioni, con unica istanza, allegano la copia della deliberazione di data non anteriore a trenta giorni, adeguatamente motivata, con la quale l’organismo di partecipazione o l’assemblea dei soci di ciascuna associazione ha assunto la relativa decisione.

Art. 5 - Richiesta di consultazione avanzata dai residenti.

1. In caso di richiesta da parte di almeno cinquecento residenti, le loro firme apposte su appositi moduli forniti dai promotori, sono autenticate da tutti i soggetti abilitati previsti da leggi elettorali. L'autenticazione effettuata dai funzionari comunali avviene gratuitamente in tutti gli uffici dislocati sul territorio. Il periodo di raccolta delle firme non deve essere superiore a novanta giorni.
2. I moduli di richiesta della consultazione, al termine della raccolta delle firme, sono presentati al sindaco da un sottoscrittore.
3. Il dirigente del servizio elettorale, nei cinque giorni successivi alla presentazione dei moduli di cui al comma 2, controlla che i sottoscrittori abbiano i requisiti previsti dallo statuto.
4. Il dirigente trasmette il risultato del controllo al sindaco che, ove necessario, lo rimette immediatamente al presidente del consiglio comunale.

Art. 6 - Consultazione a mezzo schede.

1. La consultazione a mezzo schede avviene sulla base di uno o più quesiti o di un questionario attinenti all'oggetto, formulati su una scheda. La scheda è inviata alla popolazione interessata ed è comunque disponibile per gli aventi diritto presso gli uffici comunali.
2. La scheda è riconsegnata durante un determinato periodo, nel luogo o nei luoghi predeterminati stabiliti dal sindaco, aperti al pubblico, indicati nella stessa scheda.
3. Le schede, alla presenza del personale comunale addetto, sono inserite in urne a garanzia della loro segretezza.
4. Coloro che riconsegnano la scheda devono essere identificati.
5. Le operazioni di scrutinio delle schede riconsegnate avvengono in seduta pubblica e sono curate dal dirigente del servizio elettorale, responsabile del procedimento di consultazione, coadiuvato da altro personale comunale. Il dirigente, a conclusione dello spoglio, rimette il verbale delle operazioni, contenente l'esito della consultazione, al sindaco che, ove necessario, lo trasmette immediatamente al presidente del consiglio comunale.

Art. 7 - Consultazione a mezzo sondaggio.

1. La consultazione della popolazione può effettuarsi anche attraverso sondaggio, da svolgersi con modalità predeterminate, a cura del dirigente del servizio elettorale. Tale dirigente può avvalersi

di società specializzate, anche concordando con esse eventuali modifiche tecniche al quesito formulato. Dopo l’elaborazione dei dati, l’esito del sondaggio è trasmesso al sindaco che, ove necessario, lo rimette immediatamente al presidente del consiglio comunale.

2. Per motivate gravi ragioni, il sindaco può consentire lo svolgimento del sondaggio anche oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 5.

Art. 8 - Discrezionalità nella valutazione dei risultati.

1. I risultati della consultazione sono utilizzati dal consiglio o dalla giunta comunale secondo apprezzamento e valutazione discrezionale, in sede di esame, entro trenta giorni, dell’oggetto sottoposto a consultazione.

Art. 9 - Propaganda.

1. L’eventuale propaganda per la consultazione è effettuata dai cittadini, anche organizzati, a loro spese, negli spazi adibiti alle affissioni ordinarie. Nei venti giorni precedenti la consultazione alcuni di tali spazi sono comunque riservati dalla giunta comunale alla propaganda.

Art. 10 - Rinvio alle norme sui referendum.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano alla consultazione le norme per l’indizione, l’organizzazione e l'attuazione dei referendum consultivi, in quanto compatibili.

TITOLO II
REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 11 - Istituzione del registro.

1. In attuazione ed ai fini dell'articolo 62 dello statuto, è istituito il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.
2. Il registro, tenuto presso gli uffici della segreteria generale e consultabile da chiunque, è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
    a) attività di servizio sociale e socio-sanitario;
    b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
    c) educazione e formazione;
    d) sport, turismo ed attività ricreative;
    e) cultura;
    f) tutela ambientale e protezione civile.
3. Ad ogni associazione è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche.

Art. 12 - Domanda di iscrizione.

1. La domanda dell'associazione per essere iscritta nel registro deve indicare:
    a) la denominazione;
    b) i nominativi di coloro che la rappresentano;
    c) l'oggetto e le finalità sociali;
    d) l'elenco dei soci cittadini di Valdagno in numero non inferiore a quindici, oppure non inferiore a dieci se l'associazione fa parte di una organizzazione operante a livello nazionale o regionale; i soci di Valdagno, rispetto ad eventuali soci di altri Comuni, devono comunque essere maggioranza;
    e) le eventuali attività di pubblica utilità che l'associazione sia interessata a svolgere in collaborazione con l'amministrazione comunale;
    f) la sezione o le sezioni tematiche, connesse con l'oggetto e le finalità, in cui chiede l'iscrizione.
2. Alla domanda devono essere allegati:

a) l’atto costitutivo e lo statuto propri dell’associazione richiedente, oppure l’accordo degli associati, da cui risultino espressamente lo scopo, l’assenza di fini di lucro, la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti a Valdagno aventi i requisiti statutari, le norme sulla elezione e sul funzionamento degli organi di amministrazione, ispirate ai principi di eguaglianza, democrazia e trasparenza;
b) una relazione sull’attività svolta da almeno un anno e sull’eventuale disponibilità di materiali, servizi e attrezzature di interesse generale.

3. Sono equiparati ai cittadini residenti a Valdagno, ai fini dell’applicazione del comma 1, lett. d), coloro che risiedono in uno dei Comuni della Valle dell’Agno o nel Comune di Schio e che sono soci di una associazione avente sede nel territorio del Comune di Valdagno.

Art. 13 - Iscrizione e cancellazione dal registro.

1. L’iscrizione nel registro, previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 62, comma 2, dello statuto comunale, è disposta dalla giunta comunale ed ha durata fino al termine del quinto anno successivo all’iscrizione.
2. La giunta dà atto della compatibilità dello scopo sociale con la sezione tematica di iscrizione.
3. La mancanza di uno solo dei requisiti previsti per l’iscrizione determina il rigetto della domanda o, se sopravvenuta, la cancellazione dal registro, anch’essa disposta dalla giunta comunale.
4. Avverso il diniego di iscrizione o la cancellazione dal registro è ammesso ricorso alla stessa giunta comunale, che si pronuncia entro trenta giorni.

Art. 14 - Esclusione dalla iscrizione per particolari associazioni.

1. Non possono essere iscritti nel registro delle associazioni i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno finalità di tutela economica diretta degli associati.

Art. 15 - Variazione dei dati di iscrizione.

1. Ogni associazione iscritta nel registro deve comunicare ogni variazione dei dati di cui all’articolo 12, lettere a), b) e c), entro trenta giorni e qualsiasi altra variazione entro novanta giorni.

2. La giunta, in caso di persistente inerzia nel rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, dispone la cancellazione dal registro dell’associazione inadempiente.

Art. 16 - Rinnovo dell’iscrizione.

1. Il rinnovo dell’iscrizione, che deve essere richiesto a pena di cancellazione entro il trentuno dicembre dell’anno di scadenza, è automatico.

Art. 17 - Consultazione delle associazioni.

1. Gli assessori sono tenuti almeno due volte l’anno a consultare le associazioni iscritte nelle sezioni tematiche del registro attinenti alla materia in cui hanno delega, nonché a fornire alle stesse notizia sull’attività svolta dall’amministrazione comunale.

TITOLO III
AGGREGAZIONI DI ASSOCIAZIONI

Art. 18 - Costituzione delle aggregazioni.

1. Le associazioni iscritte nel registro, anche in diverse sezioni tematiche, in numero non inferiore a dieci, possono aggregarsi fra loro, costituendo così un organismo di partecipazione, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a), dello statuto comunale, cui possono attribuire una denominazione.
2. La gestione dell'aggregazione delle associazioni è svolta da un comitato di coordinamento.
3. Il comitato di coordinamento rappresenta le istanze e le attese delle associazioni aggregate nei confronti dell'amministrazione comunale; ha altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa comunale relativa alle proprie competenze, determinata dalle sezioni tematiche in cui sono iscritte le associazioni aderenti all'aggregazione.

Art. 19 - Comitato di coordinamento.

1. Il comitato di coordinamento delle associazioni è formato da un componente effettivo per ciascuna associazione aggregata, designato dalla stessa fino a nuova designazione. Ogni associazione può designare, oltre al componente effettivo, due componenti supplenti che, secondo l'ordine di designazione, sostituiscono, anche nel diritto di voto, il componente effettivo assente, impedito o mancante.
2. I componenti devono essere residenti a Valdagno e i loro nominativi sono comunicati al sindaco.

Art. 20 - Procedura per l'insediamento del comitato di coordinamento.

1. Le associazioni che intendono costituire un'aggregazione devono darne comunicazione al sindaco.
2. Raggiunto il numero minimo di cui all'articolo 18, comma 1, il sindaco, se non gli pervengono opposizioni, riconosce la costituzione dell'aggregazione e chiede, ove necessario, la designazione per il comitato di coordinamento del componente effettivo e di quelli supplenti; indi convoca e presiede la riunione del comitato per l'elezione, nel proprio seno, del presidente del comitato. L'elezione del presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Ai fini delle successive elezioni del presidente, il sindaco provvede per gli adempimenti di cui al comma 2, ultimo periodo.

Art. 21 - Presidente del comitato.

1. Il presidente viene eletto per un triennio.
2. Il presidente, una volta eletto, resta in carica, se non sia sfiduciato dalla maggioranza dei componenti:
   a) anche se si dimetta da componente del comitato di coordinamento;
   b) anche se l'associazione che lo ha designato receda dal comitato o designi un altro componente.
3. Il presidente assente o impedito è sostituito dal vice presidente, che è il più anziano, per età e per ordine di designazione, dei componenti il comitato.

Art. 22 - Scioglimento dell'aggregazione.

1. L'aggregazione ed il comitato sono sciolti dal sindaco se il numero delle associazioni aggregate, per recesso comunicato anche al sindaco, diventa inferiore a quello previsto dall'articolo 18, comma 1.

Art. 23 - Adesione all'aggregazione di altre associazioni.

1. Ogni adesione all'aggregazione da parte di una associazione, successiva alla prima riunione del comitato di coordinamento, è comunicata al sindaco ed è approvata dal medesimo comitato che, nell'occasione, coopta il componente effettivo ed i due supplenti designati dalla nuova associazione.

Art. 24 - Riunioni del comitato di coordinamento.

1. Le riunioni del comitato di coordinamento sono convocate per iscritto dal presidente, con preavviso di almeno tre giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvo comunque i casi di urgenza.

2. Il sindaco può chiedere la convocazione del comitato di coordinamento o convocarlo direttamente in caso di inerzia del presidente.
3. Il comitato di coordinamento è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione, che potrà avvenire nel medesimo giorno della prima ad orario diverso, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
4. Le sedute del comitato sono pubbliche.
5. La richiesta di indizione di una consultazione della popolazione è deliberata dal comitato di coordinamento con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti effettivi.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente, salvo che per esse il comitato di coordinamento incarichi un cittadino maggiorenne di Valdagno.
7. Lo svolgimento delle funzioni di segretario, di componente e di presidente del comitato di coordinamento avviene a titolo gratuito.
8. I verbali delle riunioni sono inviati per conoscenza al sindaco.

Art. 25 - Decadenza del comitato o del suo presidente.

1. La giunta comunale, in caso di mancato funzionamento o di violazioni a norme del presente titolo, può motivatamente dichiarare decaduto in qualsiasi tempo, previa diffida, il comitato di coordinamento o il presidente.
2. Il sindaco, in tal caso, si attiva per la formazione di un nuovo comitato di coordinamento o la elezione di un nuovo altro presidente.
3. I componenti del comitato di coordinamento dichiarato decaduto non possono ricevere dalle associazioni una nuova designazione.

Art. 26 - Risorse attribuite al comitato di coordinamento.

1. Al comitato di coordinamento è assegnato annualmente per le spese di funzionamento un contributo finanziario, nella misura massima indicata nella relazione al bilancio, che comunque è oggetto di rendicontazione finale.
2. La sede delle aggregazioni delle associazioni è in un locale di proprietà comunale assegnato in comodato gratuito.
3. Le spese dei consumi sono assunte dall’amministrazione comunale.

Art. 27 - Rinvio alle norme sul funzionamento degli organi.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano al comitato di coordinamento le norme del capo III del titolo II del regolamento comunale per il funzionamento degli organi, in quanto compatibili.

Art. 28 - Comitato ristretto.

1. Il comitato di coordinamento, con il voto dei due terzi dei propri componenti, può istituire un comitato ristretto affidandogli determinati compiti fra quelli di cui all'articolo 18, comma 3.
2. Il comitato ristretto è composto dal presidente del comitato di coordinamento, dal vice presidente e da tre membri eletti a maggioranza assoluta.
3. Il comitato ristretto deve riferire al comitato di coordinamento sulla propria attività almeno due volte l'anno.
4. Ciascun membro elettivo del comitato ristretto dura in carica per un triennio e decade comunque, sostituito da un nuovo eletto entro trenta giorni, qualora non rivesta più la carica di componente del comitato di coordinamento.
5. Si applicano al comitato ristretto l'articolo 24, commi 1, 6 e 8 e l'articolo 27.

TITOLO IV
CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI

Art. 29 - Elenco dei locali da concedere alle associazioni.

1. Annualmente la giunta comunale redige l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale che possono essere concessi come sede alle associazioni iscritte nel registro.
2. L'amministrazione comunale promuove, ove possibile, la concessione di locali comuni per più associazioni allo scopo di:
   a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
   b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere di incentivo alla collaborazione.

Art. 30 - Concessione dei locali.

1. La domanda di concessione di immobile è presentata dalle associazioni iscritte nel registro, anche a mezzo delle eventuali aggregazioni, se costituite, entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. E' consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o più associazioni singole.
3. La concessione è decisa dalla giunta entro sessanta giorni, nel rispetto, ove possibile, delle preferenze indicate nella domanda. Hanno titolo di priorità, se tutte le richieste non possono essere accolte, le richieste delle associazioni aggregate, e poi, nell'ordine, quelle delle associazioni che hanno presentato domanda congiunta e quelle delle associazioni con il maggior numero di soci.

Art. 31 - Condizioni e durata della concessione.

1. La giunta concede i locali, di norma, motivatamente, in comodato gratuito, determinando comunque il canone corrispondente teoricamente dovuto; i consumi di gas, luce, acqua e riscaldamento, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'associazione concessionaria o dell'aggregazione ove le associazioni aggregate si siano avvalse della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1.

2. La concessione è disciplinata da apposita convenzione con l'aggregazione delle associazioni o con le singole associazioni di durata non superiore a quattro anni, è sottoposta a verifica dopo due anni ed è rinnovabile espressamente con deliberazione della giunta, in relazione al permanere delle condizioni che hanno consentito la convenzione.
3. Può essere pattuita una durata superiore a quattro anni o una proroga della convenzione nel caso di effettuazione, in costanza di rapporto, di opere di manutenzione straordinaria, effettuate con l'espresso consenso dell'amministrazione comunale, il cui costo sia sopportato, in tutto o in parte rilevante, dall'aggregazione o associazione concessionaria.

Art. 32 - Modalità di utilizzo dei locali.

1. L'aggregazione o l'associazione concessionaria è tenuta ad utilizzare i locali con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendoli al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di alcuna disdetta.

Art. 33 - Decadenza.

1. La mancata corresponsione dell'eventuale canone pattuito o di quanto comunque dovuto all'amministrazione comunale per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla scadenza, dà luogo alla decadenza di diritto della convenzione, ferma ogni tutela dell'amministrazione comunale per il recupero degli importi maturati.
2. Costituisce, altresì, causa di decadenza l'utilizzo dei locali con modalità o per finalità diverse da quelle pattuite o la fruizione, anche parziale, dei locali stessi da parte di un diverso utilizzatore.

Art. 34 - Relazione annuale sull'utilizzazione dei locali.

1. L'aggregazione o l'associazione concessionaria presenta annualmente una relazione sull'utilizzazione del bene concesso.

Art. 35 - Lavori nei locali concessi.

1. Nel caso in cui una associazione si trovasse nell’obbligo di liberare i locali per lavori di manutenzione o ristrutturazione, l’amministrazione comunale favorisce il reperimento di altra idonea sistemazione.

TITOLO V
NORME COMUNI PER LE ASSOCIAZIONI
E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 - Richieste di consultazione.

1. Le associazioni iscritte nel registro e gli organismi di partecipazione previsti all'articolo 61, comma 2, dello statuto comunale, nel richiedere al sindaco o al presidente del consiglio di essere consultati su una materia riguardante le loro finalità, esplicano l'oggetto della consultazione in modo chiaro e completo.
2. La consultazione da parte del consiglio comunale avviene di norma a mezzo della commissione consiliare competente per materia.

Art. 37 - Erogazione di servizi comunali.

1. I servizi comunali non produttivi soggetti a tariffa sono erogati alle associazioni iscritte nel registro ed agli organismi di partecipazione a condizioni di particolare favore determinate, anche di volta in volta, dalla giunta comunale.

Art. 38 - Svolgimento di servizi comunali.

1. Le modalità per lo svolgimento di servizi o la gestione di beni o attività comunali da parte delle associazioni iscritte nel registro e degli organismi di partecipazione sono stabilite nelle relative convenzioni, il cui schema è approvato dalla giunta comunale nel rispetto delle norme che le disciplinano.

TITOLO VI
NORMA FINALE

Art. 39 - Rinvio ad altri regolamenti sulla partecipazione.

1. Per le norme relative all'indizione, all'organizzazione e all'attuazione del referendum consultivo, nonché per quelle relative alla costituzione, alle competenze ed al funzionamento dell'aggregazione di cittadini su base territoriale si fa rinvio agli appositi distinti regolamenti comunali.

^^^^^^^^^^^^^

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26 aprile 1999.

In vigore il 16 luglio 1999.

E' stato integrato con deliberazione consiliare n. 34 in data 18 giugno 2001, ricevuta dal CO.RE.CO il 21.06.2001 al n. 3963, ripubblicato per 15 gg. all'albo pretorio dal 23.07.2001 al 08.08.2001.

In vigore il 13.08.2001.

^^^^^^^^^^^^^